



Comune di Guardia Piemontese

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

*(ai sensi dell'art.5, della l. r. n. 18, del 21.08.2007)*

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto previsto dall'art. 5, della L.R. n. 18/2007.
2. Le funzioni amministrative di competenza comunale, concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui al Capo III della L. R. n. 18/2007 e dalle norme di attuazione del Regolamento regionale di cui all'art. 4 della medesima legge.
3. Sino all'approvazione del Regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme della Legge Fondamentale sugli Usi Civici n. 1766 del 16 giugno 1927 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 in quanto compatibili con le disposizioni della L.R. n. 18/07 relativamente alla liquidazione e/o legittimazione degli usi civici.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE**

1. Con l'espressione "Usi Civici" si intendono:

a) i diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;

b) I diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune;

Il presente Regolamento ha ad oggetto i seguenti Usi Civici, salvo il valore esemplificativo dell'elencazione, e precisamente:

- a) legnatico;
- b) pascolo;
- c) sottobosco;
- d) pietratico e terratico.

I terreni possono essere anche utilizzati, osservando le prescritte procedure ed una volta garantito il soddisfacimento dei diritti civici, dalla collettività o da singoli richiedenti per favorire il turismo o l'attività agricola (allevamento, apicoltura, ecc), per favorire la localizzazione di attività diverse.

## **ART. 3 - DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende, per:

a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;

1. Il Comune esercita la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della Legge e del Regolamento regionale.

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.

3. Il Regolamento regionale detta norme di attuazione volte individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida

definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata. Parimenti, possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.

5. E' comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale.

b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.

2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.

4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva.

c) legittimazione, il procedimento amministrativo volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al Comune e all'imposizione di un canone enfiteutico;

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove **ricorrono congiuntamente** le seguenti condizioni:

a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;

b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;

c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;

d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Il Regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla

comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6. E' ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

7. Le istanze di legittimazione presentate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 18/2007 restano sospese fino all'emanazione del Regolamento attuativo.

d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo all'occupazione abusiva da parte di privati;

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il Regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato dal canone enfiteuco.

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone (*legittimazione*).

2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti per la legittimazione.

3. Il Regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione, in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi, con riferimento alle parti del demanio pubblico gravato da usi civici per le quali, successivamente all'emanazione della LR n° 18/2007, sia stata formalizzata la legittimità della occupazione con attribuzione del

canone enfiteutico a norma della medesima legge regionale e regolamento di attuazione.

4. Per i terreni gravati da usi civici la cui occupazione risulti legittimata con provvedimenti antecedenti l'emanazione della Legge regionale e relativi provvedimenti attuativi, l'affrancazione avviene secondo quanto stabilito dalla Legge Fondamentale sugli Usi Civici.

2. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

#### ***ART. 4 – DECLASSIFICAZIONE DEGLI USI CIVICI***

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'articolo 12 della L.R. n° 18/2007.

2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.

4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4 della L.R. n° 18/07.

#### ***ART. 5 – PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO***

1. In via transitoria, sino alla approvazione del regolamento regionale, i procedimenti di legittimazione, liquidazione ed affrancazione possono essere definiti dal Comune in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007.

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007.
6. il procedimento semplificato è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro 31 dicembre 2014 (termine prorogato dall'art. 5 co.8 della L.R. 56/2013).
7. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui ai successivi articoli, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
8. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
9. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.
10. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.

***ART. 6 – PROCEDIMENTI APPLICATIVI ATTUALI PER LA LEGITTIMAZIONE E L'AFFRANCAZIONE DI SUOLI GRAVATI DA USO CIVICO - CANONI E CORRISPETTIVI.***

**1.Procedure di legittimazione ed affrancazione che afferiscono ad aree edificatorie o edificate in maniera legittima, presentate dopo la data di entrata in vigore della Legge Regionale n° 18/2007 e nei termini previsti (31 dicembre 2014).**

Se ricorrono tutte le condizioni previste dal regime semplificate della legge (art. 26,27,28,29) il prezzo di legittimazione è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente Regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:

- a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
- b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

Il prezzo di affrancazione è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme di legittimazione determinate ai sensi dei commi precedenti.

Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

I soggetti richiedenti e titolari dei diritti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dei commi precedenti.

## **2. Legittimazione ed affrancazione in aree agricole, la cui richiesta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2007 (29.08.2007).**

L'occupatore abusivo di terre del demanio civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
- b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
- c) l'occupazione duri da oltre dieci anni.

Tali istanze, inoltrate all'Ufficio Usi Civici della Regione Calabria, dovranno concludere il loro iter attraverso l'applicazione della Legge fondamentale sugli Usi Civici, il cui art.10 disciplina l'entità del canone di natura enfiteutica a favore del Comune che è calcolato nel modo seguente:

- valore del fondo alla data degli accertamenti demaniali;
- valore delle migliorie sostanziali e permanenti apportate dall'occupatore;
- calcolo del valore differenziale tra il valore del fondo ed il valore delle migliorie;
- calcolo del canone di natura enfiteutica moltiplicando il predetto valore differenziale per il saggio di capitalizzazione stimato.

Tale canone sarà aumentato di 10 annualità di interessi (al tasso legale vigente) se l'occupatore non abbia corrisposto al Comune un canone o somme a qualunque titolo.

Il capitale di affranco si ottiene capitalizzando il canone predetto al saggio ritenuto più opportuno dal p.i.d. in base all'andamento del mercato.

## **3. Legittimazione ed affrancazione in aree agricole, la cui richiesta sia avvenuta in data posteriore all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2007 (29.08.2007).**

L'istanza, presentata all'Ufficio del patrimonio del Comune, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett. c) del presente Regolamento.

In ogni caso, per la legittimazione e la successiva affrancazione delle quote relative a tali istanza si dovrà attendere l'adozione del Regolamento attuativo previsto dall'art.4 della Legge Regionale, il quale stabilirà le modalità di determinazione tanto del canone enfiteutico, quanto del capitale di affranco.

## **4. Affrancazione dei suoli già legittimati prima della entrata in vigore della L. R. n. 18/2007.**

Avendo la precedente legittimazione reso il terreno in questione da demaniale ad allodiale, non si applica la normativa regionale.

Il capitale di affrancazione del canone enfiteutico di legittimazione opportunamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con la capitalizzazione di tale valore, viene determinato utilizzando il tasso di capitalizzazione e l'applicazione della seguente formula:

$$CA = Cel / r$$

Dove:

CA = Capitale Affranco;

Cel = Canone Enfiteutico di legittimazione opportunamente rivalutato;

r = saggio di capitalizzazione.

Qualora il canone enfiteutico di legittimazione non sia stato corrisposto regolarmente, bisognerà calcolare la sommatoria finanziaria di tutte le rate scadute e non pagate al tasso di interesse legale con l'applicazione della seguente formula:

$$S_n = a (q^n - 1) / r$$

Dove:

$S_n$  = somma da versare;

a = canone enfiteutico di legittimazione annuo;

r = tasso di interesse legale;

q = 1 + r;

n = periodo di mancato versamento canone enfiteutico espresso in anni.

La suddetta somma andrà sommata al Capitale di Affranco.

5. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

6. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.

7. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la fase processuale.

#### **ART. 7 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO.**

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale.

#### **ART.8 - REGIME GIURIDICO DEGLI USI CIVICI.**

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 18/2007, gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono;
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art.825 del codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalla Legge Regionale n. 18/2007.



4. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune, quali soppressioni, fusioni, o aggregazioni, che, pertanto, non ne cagionano l'estinzione;

5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

### **ART.9 – DIRITTO DI LEGNATICO**

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

2. Tali diritti non potranno eccedere per disposizione di legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile il quale dispone che: "chi ha diritto all'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

3. Tale diritto si articola in tre forme:

#### **A. raccolta a titolo gratuito di legna secca:**

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo, nei limiti del comma precedente, è necessario presentare istanza agli uffici comunali per ottenere la relativa autorizzazione.

2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), salvo diversa disposizione del Comune, è assolutamente vietato procedere all'asportazione del materiale.

#### **B. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:**

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname per uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. La determina di concessione da parte del Responsabile del Settore Tecnico, unitamente alla ricevuta del versamento della somma stimata costituisce licenza di taglio. Le operazioni di inizio e fine lavoro devono essere comunicate al Responsabile del Settore Tecnico, che effettuerà un sopralluogo di controllo. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.

2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale e le Prescrizioni di massima delle leggi di Polizia Forestale.

3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.

4. Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.

5. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione.

**C. assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal "fuocatico":**

1. Ai cittadini residenti nel Comune di, può essere concesso:

a) legname deperiente o secco.

b) legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale.

2. Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dall'Ufficio competente, il quale, anche attraverso tecnici all'uopo incaricati, esprimerà le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione.

3. Le istanze relative al tipo "C.l.b." potranno essere presentate solamente da artigiani regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, da intendersi come termine perentorio. Quelle che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

**ART. 10 - GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO**

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, alle prescrizioni per una corretta gestione del patrimonio forestale ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

2. Gli aspetti tecnici e la forma gestionale sono demandati al Comune di Guardia Piemontese, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.

3. L'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni della legge vigente in materia forestale, provvede ad accantonare una quota del 10% degli introiti della vendita di lotti di legname di alto fusto e/o di eventuali canoni di concessione di Comparti, per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di gestione del patrimonio forestale, il Comune pianifica le migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendole in due categorie:

1) migliorie al bosco

2) migliorie alla viabilità.

4. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari, previsti, in qualunque forma di gestione effettuati, non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.

5. Il Responsabile del Settore Tecnico può disporre l'abbattimento delle piante pericolanti, (stroncate, danneggiate e comunque in cattivo stato vegetativo) per l'incolumità pubblica e/o privata.

**ART. 11 - GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO FORESTALE**

1. La Giunta comunale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso

fuocatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi e delle quote riferite alle miglorie boschive.

2. Il piano annuale di cui al comma precedente risulta necessario ai fini di una programmazione delle entrate riferite al bilancio dell'esercizio successivo.

### **ART. 12 - DIRITTO DI PASCOLATICO**

1. Gli utenti potranno essere solo gli allevatori residenti a Guardia Piemontese, titolari di Codice Aziendale rilasciato dall'ASP di Cosenza e che dimostrino di svolgere la propria attività nel territorio comunale. Solo in questo caso, il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio del Comune di Guardia Piemontese.

### **ART. 13. CARICHI PASCOLIVI**

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (di età superiore ai 2 anni): 1 U.B.A.
- manza (da 6 mesi a 2 anni di età) : 0.6 U.B.A.
- ovini e caprini: 0,15 U.B.A.

2. Il carico massimo di bestiame per ogni particella forestale adibita a pascolo non potrà superare la quota di 2 U.B.A. per ettaro, salvo diversa disposizione emanata dalle Autorità competenti.

### **ART. 14 - STAGIONE PASCOLIVA**

1. Il pascolo può esercitarsi unicamente dal 10 giugno al 30 novembre, salvo diversa prescrizione regionale.

2. Coloro che non si attengono alle date sopra indicate sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

### **ART. 15 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO**

1. I soggetti di cui all'art. 7 - 1° comma - devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame - indicazione della località di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

2. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

3. Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascuna località.

### **ART. 16 - DIVIETO DI PASCOLO**

1. Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
- a) aree indicate in cartografia del Piano di gestione del patrimonio forestale
  - b) rimboschimenti
  - c) boschi in rinnovazione
  - d) nel raggio di mt. 100 da captazioni di acquedotti
  - e) terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento

- f) qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane - dissesti - erosioni)
- g) boschi oggetto di recenti interventi colturali

2. In caso di inosservanza alle norme del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto delle disposizioni generali sulla procedura sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689:

- a) per mandrie o greggi fino a 15 capi - fino a € 450,00 con oblazione in forma ridotta pari a € 150,00 (1/3 del massimo)
- b) per mandrie o greggi da 15 a 30 capi - fino a € 900,00 con oblazione in forma ridotta pari € 300,00 (1/3 del massimo)
- c) per mandrie o greggi oltre 30 capi - fino a € 1.800,00 con oblazione in forma ridotta pari € 600,00 (1/3 del massimo).

#### ***ART. 17 - CONTROLLI***

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandata al Comune che potrà avvalersi delle Autorità competenti indicate dalla Legge regionale;

2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la stagione successiva.

#### ***ART. 18- DIRITTO DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO***

1. Per diritto di uso civico del sottobosco si intende la possibilità di raccolta:

- a) delle castagne cadute;
- b) dei prodotti spontanei del suolo: come funghi, fragole, felci, ecc.

2. Chiunque può raccogliere i prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le eventuali limitazioni imposte dall'Autorità Forestale e da specifiche norme di legge.

#### ***ART. 19 - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO***

1. Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietrativo, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione la zona in cui si vorrebbe effettuare il prelievo. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 2 - 4 (due/quattro) di pietrame ogni 5 anni. L'autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc., salvo variazione del prezzo.

#### ***ART. 20. CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI***

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa:

- a) di terreni soggetti ad uso civico agro-silvo-pastorale;
- b) di terreni soggetti ad uso civico per uso diverso da quello agro-silvo-pastorale, purché rientranti nella pianificazione prevista dal vigente P.R.G., a favore di associazioni agricole locali e singoli cittadini, per la gestione di attività agro-silvo-pastorale e per fini turistici ricreativi.

2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno calcolati tenendo conto della superficie dei terreni e della loro produttività e, qualora pregiudichino il diritto di uso civico, anche del depauperamento di tale diritto per il tempo di durata della concessione.

#### ***ART. 21 - GESTIONE DELLE RISORSE***

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano, possono essere utilizzate per opere permanenti nei seguenti campi di attività:

- a) miglioramento del demanio di uso civico
- b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
- c) sostegno dell'associativismo per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico
- d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali.

#### ***ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Guardia Piemontese.

2. Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 18/2007, con successiva Deliberazione consiliare verrà approvato, laddove non già acquisito, il Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

4. copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviato al c.f.s. Coordinamento provinciale di Cosenza e al dipartimento regionale competente.

## INDICE

	Pag
<b>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	2
<b>ART. 2 - DEFINIZIONE</b>	2
<b>ART. 3 - DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI</b>	2
<b>ART. 4 - DECLASSIFICAZIONE DEGLI USI CIVICI</b>	5
<b>ART. 5 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO</b>	5
<b>ART. 6 - PROCEDIMENTI APPLICATIVI ATTUALI PER LA LEGITTIMAZIONE E L'AFFRANCAZIONE DI SUOLI GRAVATI DA USO CIVICO - CANONI E CORRISPETTIVI</b>	6
<b>ART. 7 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO</b>	8
<b>ART. 8 - REGIME GIURIDICO</b>	8
<b>ART. 9 - USO CIVICO DI LEGNATICO</b>	9
<b>ART. 10 - GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO</b>	10
<b>ART. 11 - GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO FORESTALE</b>	10
<b>ART. 12 - DIRITTO DI PASCOLO</b>	11
<b>ART. 13 - CARICHI PASCOLIVI</b>	11
<b>ART. 14 - STAGIONE PASCOLIVA</b>	11
<b>ART. 15 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO</b>	11
<b>ART. 16 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO</b>	11
<b>ART. 17 - CONTROLLI</b>	12
<b>ART. 18 - DIRITTO DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO</b>	12
<b>ART. 19 - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO</b>	12
<b>ART. 20 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI</b>	12
<b>ART. 21 - GESTIONE DELLE RISORSE</b>	13
<b>ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI</b>	13